

ACCORDO DI RECEPIMENTO INTERCATEGORIALE

Addì 27 settembre 2013,

Confartigianato Imprese Puglia e le relative federazioni e associazioni regionali di categoria articolate nelle seguenti Aree:

Confartigianato Comunicazione Puglia, Confartigianato Legno e Arredo Puglia, Confartigianato Meccanica Puglia, Confartigianato Alimentazione Puglia, Confartigianato Servizi Puglia, Confartigianato Tessile e Moda Puglia, Confartigianato Chimica Puglia;

CNA Puglia e le relative Unioni:

CNA Alimentare Puglia, CNA Artistico e Tradizionale Puglia, CNA Benessere e sanità Puglia, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Puglia, Federmoda Puglia, CNA Installazione e Impianti Puglia, CNA Produzione Puglia, CNA Servizi alla Comunità Puglia;

Casartigiani Puglia, con l'intervento dei Coordinatori Regionali in rappresentanza di:

Federazione Regionale Abbigliamento; Federazione Regionale Acconciatori Parrucchieri ed Estetisti; Federazione Regionale Alimentaristi, Panificatori e Pasticceri; Federazione Regionale Artigiani, Fotografi, Tipografi e Cartai; Federazione Regionale Artigianato Legno e Arredamento; Federazione Regionale Metalmeccanici Installatori di impianti; Federazione Regionale Artigianato Artistico; Federazione Regionale Tintorie e Lavanderie; Federazione Regionale Chimici e Plastici;

CLAAI Puglia, con l'intervento del Segretario Regionale in rappresentanza delle Categorie;

E

CGIL Puglia e le relative federazioni di categoria:

FLAI, FILCTEM, SLC, FILLEA, FIOM, FILCAMS;

CISL Puglia e le relative federazioni di categoria:

FAI, FEMCA, FISTEL, FILCA, FIM, FISASCAT;

UIL Puglia e le relative federazioni di categoria:

FENEAL, UILA, UILCOM, UILM, UILTEC, UILTUCS;

Premesso

che in data 29 luglio 2013 le Confederazioni Regionali di appartenenza delle suddette Associazioni di Categoria sindacali e datoriali hanno sottoscritto il primo Accordo Quadro per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro nell'artigianato per la Regione Puglia, a favore del cui avvio le Parti ribadiscono il proprio impegno;

che tale Accordo Quadro, oltre a fornire indicazioni e prevedere disposizioni in ordine allo sviluppo della contrattazione collettiva regionale di categoria, contiene altresì, all'art.8, norme immediatamente applicabili per il riconoscimento di nuove prestazioni in materia di welfare integrativo e sostegno alle imprese da parte dell'Ente Bilaterale;

nelle more dell'avvio dell'effettiva contrattazione regionale di categoria, al fine di garantire immediatamente tali prestazioni aggiuntive,

le Parti convengono

con il presente atto, che assume ad ogni effetto valore di contratto regionale, di recepire formalmente quanto previsto dall'art.8 di cui in premessa e cioè che:

1. Ai sensi degli accordi interconfederali ed in relazione a quanto da essi sancito in tema di contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali, le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali dell'artigianato. Tali trattamenti rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale, così come recentemente confermato dall'Accordo sulla sanità integrativa;
2. A far data dal 1/08/2013 le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un incremento retributivo mensile di € 4,00, aggiuntivo rispetto agli € 25,00 già previsti dall'art. 4 dell'accordo interconfederale del 23/07/2009, per un totale mensile, tra quota nazionale e quota regionale, di € 29,00.
In luogo del predetto incremento retributivo, le imprese aderenti al sistema della bilateralità verseranno la somma mensile aggiuntiva di € 1,58 per dipendente, pari a € 18,96 annuali in aggiunta a quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla Bilateralità nazionale del 30/06/2010, per un totale mensile, tra quota nazionale e quota regionale, di €12,00.
Tale importo dovrà essere erogato con le modalità già definite a livello di contrattazione nazionale.
3. I fondi aggiuntivi raccolti saranno utilizzati per implementare i seguenti strumenti di welfare integrativo e di sostegno alle imprese:
 - a. contributi per l'iscrizione e la frequenza di figli dei lavoratori ad asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola primaria di primo grado;
 - b. premio per il conseguimento da parte dei figli dei lavoratori del diploma di scuola secondaria, contributo per la copertura delle tasse universitarie e buoni per l'acquisto di testi scolastici di scuola secondaria;
 - c. premio per il conseguimento da parte dei figli degli imprenditori artigiani del diploma di scuola secondaria e contributo per la copertura delle tasse universitarie;
 - d. sostegno al consolidamento degli impianti debitori:
 - delle imprese che stiano utilizzando i Cofidi pugliesi unicamente per la ristrutturazione del debito aziendale realizzato in conseguenza dello svolgimento delle attività produttive;
 - delle imprese che, danneggiate, abbiano denunciato la piaga dell'usura e fatto ricorso ai fondi antiusura gestiti dai Cofidi pugliesi.

4. Così come previsto dall'Accordo Quadro regionale, le imprese in regola con i contributi alla bilateralità potranno usufruire delle prestazioni fornite dall'EBAP fino al 31/07/2014 senza dover versare il suindicato aumento che dovranno dunque corrispondere solo a far data dall'01/08/2014.

Il presente accordo ha valore di recepimento delle citate disposizioni a livello regionale per tutte le categorie che, a livello nazionale, hanno già incluso nei CCNL di riferimento quanto previsto dall'Accordo nazionale del 15 dicembre 2009. Di conseguenza, tali norme vengono ad ogni effetto contrattualizzate e sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei citati CCNL, fermo restando che, in caso di sottoscrizione di CCRL di categoria, il testo di cui sopra dovrà essere recepito all'interno dell'articolato contrattuale.

In carenza di categorie costituite, le sottoscritte Confederazioni Regionali concordano che l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra è garantita direttamente ed in via sussidiaria dall'Accordo Quadro Regionale del 29 luglio 2013.

Letto, confermato, sottoscritto come segue.